

CONVENZIONE CON GUARDIE ZOOFILICHE PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE E DI VIGILANZA NEL CONTROLLO DEL TERRITORIO COMUNALE IN MATERIA DI PROTEZIONE, TUTELA E BENESSERE DEGLI ANIMALI

FRA

COMUNE di VERONA , (C.F. 00215150236), RAPPRESENTATO DAL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA DOTT.SSA BARBARA LIKAR NOMINATO CON ATTO DEL SINDACO – CHE AGISCE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA APPROVATA DALLA GIUNTA COMUNALE N.XXX NELLA SEDUTA DEL XXXX, ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE,

E L'ASSOCIAZIONE:

L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO _____
(CODICE FISCALE _____) CON SEDE IN _____, VIA _____ N° _____, ISCRITTA NEL REGISTRO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, REPERTORIO N° _____ O IN ALTERNATIVA ESSERE RICONOSCIUTA CON APPOSITO DECRETO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE, LEGALMENTE RAPPRESENTATA DAL PRESIDENTE PROTEMPORE SIG. _____ NATO A _____ IL _____.
DOMICILIATO PER IL PRESENTE ATTO C/O LA SEDE SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE;

Premesso che:

-la Legge 14 agosto 1991, n. 281, "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", riconosce come interesse pubblico preminente di rilievo statale la promozione e la tutela degli animali d'affezione, "la condanna degli atti di crudeltà contro i medesimi nonché il loro maltrattamento e abbandono al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente". (art.1),

-la Legge Regionale 30 agosto 1993 n. 40 e s.m.i., al punto 1, riconosce il ruolo del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove l'autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto alle iniziative dirette al conseguimento di finalità particolarmente significative nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale e della solidarietà civile per affermare il valore della vita, migliorarne la qualità e per contrastarne l'emarginazione;

Rilevato che:

- con il D.Lgs 3 luglio 2017 n.117, attuativo della legge delega per la riforma del terzo settore contenuta nella Legge 106/2016, il Consiglio dei Ministri ha approvato il "Codice del Terzo Settore" al fine di ottenere una regolazione generale di tutto quel complesso di attività concepite dal mondo del volontariato che coinvolge circa trecentomila organizzazioni essenziali per la coesione sociale e miglioramento e la salvaguarda della vita sociale;

-la Legge Regionale n. 60 del 28 dicembre 1993 e s.m.i., art. 12 prevede che per l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 2 possono essere utilizzate guardie zoofile volontarie con la qualifica di guardie giurate ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773;

- La legge n. 189/2004 prevede che la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali di competenza dei

Comuni, può essere realizzata anche con l'utilizzo di guardie delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute;

Atteso che a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico, approvato con deliberazione di Giunta comunale n.... del..., sono pervenute n.... proposte di adesione alla convenzione e con determina n.... del.... è stato approvato l'elenco degli ammessi a seguito di valutazione svolta dalla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica;

Visti:

- il vigente Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali;
- l'art.138 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931;
- gli artt. 249 e seguenti del relativo Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza;
- la Legge n°611 del 12 giugno 1913 e s.m.i. "Provvedimenti per la protezione degli animali";
- la Legge 189/2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";
- gli artt. 55 e 57 del codice di procedura penale;

TUTTO CIO' PREMESSO fra le parti sopra costituite si conviene e stipula quanto segue:

Art.1. – ATTIVITÀ'

Ai fini della presente convenzione, si prevede lo svolgimento dei seguenti possibili interventi:

-la formazione/informazione e sensibilizzazione su tematiche relative alla tutela e al benessere degli animali e sull'attuazione del regolamento di tutela animale in relazione al Decreto di nomina;

-l'organizzazione ed effettuazione di attività di controllo del territorio comunale in particolare controlli sull'anagrafe canina, sugli abbandoni, e sulla reale situazione di randagismo periferico e sull'attuazione del regolamento di tutela animale in relazione al Decreto di nomina;

-il controllo sulle colonie feline;

-controllo sulla corretta gestione degli animali d'affezione sia su aree private che su aree pubbliche (es. passeggio con cane al guinzaglio, raccolta degli escrementi);

-controllo rispetto dell'art. 6, co. 2, lett. a) che prevede il divieto di alimentazione dei colombi.

L'attività di verifica/controllo sul territorio proposta dalle associazioni attraverso le proprie guardie zoofile è di circa 40 interventi per anno, a fronte delle segnalazioni che verranno sottoposte alla loro attenzione da parte della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica e/o dalla Polizia Locale.

E' comunque fatta salva la possibilità di eseguire ulteriori interventi per autonoma iniziativa delle Guardie Zoofile medesime.

Art. 2. OBIETTIVI

L'associazione nello svolgimento delle suddette attività nel territorio comunale si avvale dei propri soci volontari che hanno conseguito la nomina prefettizia a "Guardia Particolare Giurata Volontaria Zoofila" eventualmente coadiuvati, nell'esercizio delle loro funzioni, da personale volontario comunque appartenente all'organizzazione.

Le attività di cui alla presente convenzione sono finalizzate al potenziamento della sorveglianza e del controllo sul territorio con lo scopo di:

- potenziare le attività di vigilanza sul territorio del Comune di Verona;
- prevenire e all'occorrenza reprimere i comportamenti illeciti relativi alla gestione degli animali d'affezione;
- incentivare la cultura di una corretta educazione ambientale, in particolare, sensibilizzare la cittadinanza sul possesso responsabile degli animali d'affezione;
- ridurre il fenomeno del randagismo e dell'abbandono di animali d'affezione.

I responsabili della gestione del progetto sono individuati rispettivamente, per l'ente pubblico, nella persona del Dirigente della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica e, per l'Associazione/ organizzazione, nella persona del coordinatore delle Guardie Zoofile per ognuna degli interventi eseguiti verrà redatto sintetico rapporto da consegnare alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica del Comune di Verona sulla base del modello allegato.

Per la prestazione delle attività convenzionate, l'organizzazione mette a disposizione le Guardie Particolari Giurate indicate nella proposta presentata.

Le segnalazioni eventualmente trasmesse dalla Polizia Locale o dalla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica saranno rimesse alla valutazione di competenza dell'Associazione, la quale provvederà a esaminarle secondo le proprie procedure interne.

Art. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della presente convenzione viene concordata e stabilita dalle parti per un periodo di tre (3) anni a decorrere dalla data della sottoscrizione del presente atto e scadrà autonomamente senza necessità di disdetta.

Il Comune di Verona può risolvere il presente accordo in ogni momento, previa diffida, in caso di inadempimento da parte dell'organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza alcun onere a proprio carico.

Il Comune di Verona si riserva il diritto di concludere la presente convenzione prima della scadenza, in qualunque momento qualora si decida, per motivi rimessi a valutazione discrezionale, di rinunciare alle prestazioni ed alle attività oggetto della convenzione. Tale decisione non produrrà alcun diritto al risarcimento dei danni né alcun indennizzo ed il Comune sarà tenuto al pagamento secondo quanto stabilito nel presente accordo della sola attività regolarmente eseguita e correttamente rendicontata. Anche l'Associazione/Organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa comunicazione, senza alcun onere a proprio carico e con riconoscimento delle attività regolarmente eseguite e correttamente rendicontate.

Art. 4 - MODALITÀ' E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

L'organizzazione, compatibilmente con la disponibilità dei propri volontari, si impegna affinché le attività proposte siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall'ente pubblico delle eventuali interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le sostituzioni delle guardie zoofile.

L'ente pubblico è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente all'organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità ed efficacia della presente convenzione. L'accesso alle informazioni connesse alle funzioni svolte è gestito dalla Direzione che richiede l'esecuzione delle attività.

Le guardie impegnate nelle attività devono aver conseguito la qualifica di guardia zoofila volontaria e devono essere operative nel territorio della Prefettura di Verona.

L'Associazione/organizzazione deve essere iscritta nel Registro Regionale del Volontariato da almeno sei mesi alla data di pubblicazione dell'avviso (periodo transitorio art. 101, comma 3 del D.lgs. 117/2017 e Delibera 32 del 20/01/2016 dell'Autorità

Nazionale Anticorruzione) o in alternativa essere riconosciuta con apposito Decreto dal Ministero dell'Ambiente.

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità adeguate, nel rispetto delle normative specifiche di settore.

Art. 5 - FORMAZIONE DEI VOLONTARI

L'organizzazione garantisce che gli operatori coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle opportune cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività stesse.

L'Associazione organizzerà dei corsi di aggiornamento per i volontari che parteciperanno alla vigilanza al fine di approfondire le normative vigenti e le procedure di accertamento delle violazioni per permettere a tutti gli operatori di svolgere un servizio efficiente.

Art. 6 - COPERTURA ASSICURATIVA E RESPONSABILITÀ'

L'organizzazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18, comma I, D.lgs. 117/2017.

Art. 7 - ATTREZZATURA DEPOSITO E SEDE

L'organizzazione, per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente convenzione, dovrà avvalersi di proprie sedi operative e di propri mezzi di trasporto.

Art. 8 - COSTI, SPESE, E RIMBORSI

A fronte del complesso delle attività effettuate dall'Associazione/Organizzazione in relazione alla presente convenzione, il Comune di Verona si impegna a corrispondere a titolo di rimborso massimo un contributo di **€ 9.000,00**, suddiviso in quote annuali fino a **€ 3.000,00**, di cui all'art. 56 comma 2 del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117, per gli anni 2025-2026-2027-2028.

Il contributo complessivo è stato definito nell'ipotesi di partecipazione fino a due associazioni che collaborino con l'Amministrazione Comunale. Nell'ambito di tale collaborazione viene messo a disposizione un importo annuale di **€ 3.000,00** da suddividere equamente tra le associazioni/ organizzazioni. Nel caso in cui le spese rendicontate da un'associazione siano inferiori al previsto (€ 1.500,00), in sede di rendicontazione annuale potranno essere messe a disposizione dell'altra Associazione, per coprire eventuali ulteriori costi ammissibili e dimostrati.

A fronte di una relazione preventiva sulle spese per le quali verrà richiesto un contributo, sarà possibile erogare un anticipo massimo del 50% della somma prevista annualmente. Il rimborso a saldo sarà erogato in tre rate a fronte di formali istanze di rimborso da presentare entro 30 giorni dalla scadenza annuale, accompagnate da relazioni di riepilogo e dalla documentazione attestante le spese sostenute tra cui deve obbligatoriamente comparire la polizza assicurativa di cui all'art. 18 del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 *“La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione”*.

Tutte le spese dovranno essere attinenti alle attività effettivamente svolte, nonché regolarmente documentate: in caso contrario, il Comune provvederà a richiedere la restituzione delle somme anticipate e non coperte da corretti giustificativi. Il contributo potrà essere in tutto o in parte ridefinito qualora l'associazione non rispetti gli impegni

assunti con la convenzione.

Le spese ammissibili a rendicontazione sono quelle comprovate da idonee pezze giustificative indicativamente sulle voci di costi di seguito riportate a titolo esemplificativo:

- Costo movimento mezzi aziendali, no mezzi privati (carburante, assicurazione, bollo ecc..);
- Spese per la formazione del personale volontario;
- Spese di materiale di consumo;
- Spese generali di funzionamento ed organizzazione, nel limite massimo del 10% delle spese rimborsate;
- Spese di assicurazione del personale;

Resta pertanto, ad esclusivo carico del soggetto ogni spesa sostenuta priva d'idonea documentazione giustificativa.

Nell'ambito di campagne informative/formative/sensibilizzazione il Comune metterà a disposizione, inoltre, eventuali materiali di stampa e attività di diffusione attraverso i propri canali comunicativi.

Art. 9 – MEZZI ED ATTREZZATURE

In caso di necessità di accedere alla zona a traffico limitato per lo svolgimento delle attività oggetto di convenzione, dovrà essere inviata entro 48 ore a infovarchi@comune.verona.it e per conoscenza a ambiente@pec.comune.verona.it una nota con allegato il verbale da cui risulti che il veicolo di marca XX e targato XX è entrato nel varco di via XX il giorno XX alle ore XX per lo svolgimento delle attività di vigilanza oggetto della convenzione con la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica del Comune di Verona. Per quanto riguarda la sosta dei veicoli dovranno essere applicate le previsioni della specifica segnaletica in essere per la postazione utilizzata.

Art. 10 – PATTO DI INTEGRITÀ'

L'organizzazione, si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Patto di Integrità, reperibile sul sito web dell'ente, che viene accettato espressamente con la sottoscrizione della presente convenzione, costituendone parte integrante.

Art. 11 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Le parti prendono atto che gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verona", approvato con deliberazione della giunta comunale n. 676 del 25 giugno 2024, vengono estesi, per quanto compatibili, anche a collaboratori a qualsiasi titolo del contraente.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori del contraente del suindicato "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verona", che può essere reperito sul sito istituzionale del Comune di Verona al seguente indirizzo: https://archive.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=31703

Art. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali dei contraenti contenuti nel presente atto sono trattati per le finalità correlate alla stipula ed all'esecuzione del contratto, in attuazione dei compiti di interesse pubblico perseguiti dal Comune di Verona conformemente al Regolamento UE/2016/679.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento UE/2016/679, il contraente affidatario del servizio prende atto che l'affidamento comporta l'assunzione del ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali di cui venga a conoscenza, nel corso dell'esecuzione degli obblighi previsti nel presente contratto. In relazione al suddetto

trattamento si impegna ad adempiere ai compiti indicati nell'accordo allegato, che forma parte integrante del presente contratto.

3. Qualora il responsabile del trattamento intenda ricorrere a un altro responsabile (cosiddetto sub-responsabile), si impegna a chiedere preventivamente una autorizzazione scritta, specifica o generale, al titolare del trattamento (Comune di Verona), in conformità all'articolo 28 comma 2 del Regolamento UE/2016/679. In tale ipotesi, su tale altro responsabile ricadono gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente contratto tra il titolare e il responsabile ai sensi dell'articolo 28 comma 4 del Regolamento UE/2016/679.

Art. 13 – IMPOSTA DI BOLLO

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro, ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5, del D.Lgs 117/2017, come modificato dal D.Lgs. n. 105/2018. È soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Per il Comune di Verona
Il Dirigente Direzione Ambiente e
Transizione Ecologica
Dott.ssa Barbara Likar

Per _____

Il legale rappresentante

RELAZIONE DI INTERVENTI

L'anno..... il mese il giorno
I/II sottoscritti/o
.....
in servizio volontario presso il Nucleo delle Guardie Zoofile, da/danno
atto di aver effettuato controlli in materia di

sono stati effettuati n. controlli;
sono state identificate n. persone;
sono stati elevati n. verbali di infrazione amministrativa;
L'attività è iniziata alle ore e si è conclusa alle ore

E' stato accertato quanto segue
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Il/I verbalizzante/i